



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA

Roma,
Partenza N.
Tipo CT 32197/17 – Sez. VII -
Avv. Fedeli A.

Si prega di indicare nella successiva
corrispondenza i dati sopra riportati

Segue nota del
Prot.

PEC

MIUR
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
Via L. PIANCIANI, 32
00185 ROMA
PEC: dr1a@postacert.istruzione.it

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dip. per il Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione
Dir. Gen. Ordinamenti Scolastici
Viale Trastevere 76/A
00153 ROMA
dgosv@postacert.istruzione.it

Oggetto: ISTITUTO SCOLASTICO MAGNUM S.R.L. C/ MIUR

In riferimento al contenzioso in oggetto, si trasmette la favorevole
ordinanza n. 4714/14 resa dal TAR per il Lazio.

p. il Vice Avvocato Generale
Vincenzo Nunziata

L'Avvocato dello Stato
Andrea Fedeli

Pubblicato il 14/09/2017

N. 04714/2017 REG.PROV:CAU.

N. 07989/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7989 del 2017, proposto da:

Istituto Scolastico Magnum Srl, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Montana, Monica Derme, con
domicilio eletto presso lo studio Monica Derme in Roma, via Merulana 48;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

- del Decreto del Direttore generale del M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per
il Lazio del 10.08.2017 DDG 480, non notificato e/o comunicato alle ricorrenti, con

il quale è stata revocata all'Istituto Scolastico "Magnum", con sedi in Roma, Via Borneo 30 e Viale Europa 140 a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, lo status di scuola paritaria per la scuola secondaria di II grado relativamente agli indirizzi di studio di liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Istituto tecnico Amministrazione Finanza e Marketing;

- degli esiti degli accertamenti ispettivi del Collegio ispettivo dell'USR Lazio nota prot. 19291 del 12.07.2017 relativi all'anno scolastico 2016-2017, richiamati nel decreto impugnati e mai notificati e/o comunicati alle società ricorrenti ed incogniti;

della nota dell'Ufficio prot. II n. 22988 del 9/8/2017 di notifica di tali esiti, mai pervenuta ed incognita;

degli esiti degli accertamenti ispettivi prot. n. 4254 del 24.2.2016 relativi all'anno scolastico 2015-2016 richiamati nel decreto impugnato;

delle note dell'Ufficio II proto. n. 24740 del 28.07.2016 e prot. n. 37841 del 21.11.2016 richiamate nel decreto impugnato;

- di ogni altro presupposto e connesso, anche se non cognito al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, anche alla luce della relazione e della documentazione versati in

atti da ultimo da parte dell'amministrazione, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare atteso che, da un lato, l'istituto ricorrente è stato reso oggetto dell'ispezione di cui trattasi sin dai primi mesi del 2017, a seguito di una prima ispezione svoltasi l'anno precedente, e si è svolta un'interlocuzione con l'amministrazione avente a oggetto proprio le riscontrate mancanze e che, dall'altro, la motivazione del provvedimento di revoca è contenuta nella relazione conclusiva degli ispettori espressamente richiamata nel suddetto decreto ai predetti fini;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Vincenzo Blanda, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL PRESIDENTE
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO